



COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

in **GESTIONE ASSOCIATA** con i Comuni di

Alluvioni Cambiò - Carbonara Scrivia

Isola Sant' Antonio - Piovera - Pontecurone - Sale

www.comune.molinodeitorti.al.it

P.E.C. molinodeitorti@pec.it

Via Roma n. 81 – Cap. 15050 – P.IVA 00443150065

Ufficio del Sindaco

tel. 0131/854361 – fax 0131/854379

Relazione sui risultati conseguiti in materia di razionalizzazione delle società partecipate

**Relazione del Sindaco in qualità di Organo di vertice
dell'Amministrazione**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Inquadramento normativo

L'articolo 23 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014 ha disposto che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Il programma di razionalizzazione delle partecipate locali in data 7 agosto 2014 predisposto dal Commissario per la Revisione della Spesa, ai sensi del sopracitato articolo 23, propone una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurre il numero delle partecipate "da 8.000 a 1.000" nel giro di un triennio, di favorirne l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, di migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica (i possibili risparmi a regime sono stimati in almeno 2-3 miliardi) e per la qualità dei servizi offerti.

La strategia proposta è basata su quattro cardini:

- circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, incluso attraverso l'uso diffuso dei costi standard, e l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 (L. n. 190/2014) contiene la disciplina del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali" ma recepisce solo in parte, le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del 7.08.2014 che porta la stessa denominazione dell'articolo della legge.

In particolare, il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*" dispone che "*al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.

Al successivo comma 612, ai fini del processo di razionalizzazione delle partecipazioni, sono fornite le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. **Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.** La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.*

Il legislatore fa dunque salva la disciplina della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante ad oggetto *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* che dispone:

- all'art. 3, comma 27 *“Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.”;*
- all'art. 3, comma 28 *“L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.*

Attraverso il suddetto richiamo normativo il legislatore conferma pertanto che la norma cardine del nostro ordinamento per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali sia l'art. 3 comma 27 delle legge.

Nel rispetto di quanto previsto dalle norme sopracitate il Comune di Molino dei Torti, con Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 19 marzo 2015 ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, piano riportante per ciascuna delle società analizzate delle azioni da porre in essere al fine di conseguire l'obiettivo fissato dal legislatore.

2. Partecipazioni detenute al 31/12/2015

Il Comune di MOLINO DEI TORTI partecipa al capitale delle società individuate nell'elenco seguente :

1. A.S.M.T. Servizi Industriali S.p.A. (quota % 0,05)
2. A.M.I.A.S. SPA Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali (quota % 0,068)
3. S.R.T. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei rifiuti (quota % 0,38)

3. Analisi dei risultati conseguiti

Alla luce delle valutazioni espresse nel citato Piano di razionalizzazione delle società partecipate tutte e tre le società del Comune di MOLINO DEI TORTI sono risultate legittimamente detenibili da parte dell'Ente in quanto conformi alle disposizioni dell'articolo 3, comma 27 e seguenti della Legge finanziaria 2008, essendo stato autorizzato il loro mantenimento con deliberazione consiliare n 7 in data 8/4/2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte e tre le società, infatti, svolgono servizi di interesse generale realizzati dalle stesse rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente:

- ✓ Servizio idrico integrato (fognatura, depurazione, reti) – società di cui al punto 2
- ✓ Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - società di cui ai punti 1 e 3,

confermando pertanto la partecipazione alle sole società svolgenti i servizi di interesse generale inerenti il ciclo delle acque (SII) ed il ciclo dei rifiuti.

In relazione ai criteri indicativi dettati dal comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ai fini di una prima analisi in materia di razionalizzazione si segnala che in nessun caso si sono verificate le fattispecie di cui alle lettere a), c) d) ed e) della norma citata:

- relativamente alla lettera a): tutte le società attualmente partecipate dal Comune sono risultate indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
- relativamente alla lettera c) e d): le attuali società partecipate dall'Ente svolgono attività diversificate e non sono stati rilevati casi di società che svolgano funzioni simili/analoghe a quelle svolte da altre società partecipate.
- relativamente alla lettera e): non è stato possibile incidere operativamente su tale aspetto data la quota di partecipazione societaria assolutamente non significativa.

Lì, 31 marzo 2016

IL SINDACO

Anna Fantato